

## **CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PENALIZZATE DALL'EMERGENZA COVID-19 BANDO**

### **Art. 1 – Obiettivi e risorse**

1. Il Comune di Cortona per sostenere le attività economiche penalizzate dall'emergenza COVID-19 eroga un contributo straordinario a fondo perduto ai soggetti che, sulla base di quanto disposto dal presente bando, presentano domanda entro i termini, possiedono i requisiti richiesti e risultano in posizione utile in graduatoria.
2. Le risorse disponibili per finanziare la presente procedura sono pari a complessivi € 100.000,00 (centomila/00 euro).

### **Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di partecipazione**

1. Possono presentare domanda per ottenere il contributo di cui all'art. 1 tutti i soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, titolari di partita IVA attiva alla data della presentazione della domanda, iscritta al registro imprese presso la CCIAA che, in ragione dei provvedimenti emanati dal Governo a seguito dell'emergenza COVID-19, sono stati obbligati in via temporanea alla sospensione totale della propria attività economica. A parziale deroga di quanto sopra esposto ed ai fini esclusivi del presente bando, le attività agrituristiche si intendono comprese fra i potenziali soggetti beneficiari e possono inoltrare domanda di partecipazione, al pari di tutte le altre attività ricettive.
2. Ulteriore condizione necessaria ed indispensabile per poter presentare domanda è quella di aver conseguito nell'anno 2019 un fatturato inferiore a un milione di euro. Coloro che dichiarano, o per i quali verrà accertato in sede di verifica, un fatturato uguale o superiore a un milione di euro verranno esclusi dalla graduatoria.
3. Le persone fisiche devono essere residenti nel Comune di Cortona. Le persone giuridiche devono avere sede legale nel Comune di Cortona e almeno una unità locale operativa nel Comune di Cortona.
4. Alla data della richiesta i soggetti richiedenti non devono avere debiti di qualsiasi natura scaduti e non assolti nei confronti del Comune di Cortona<sup>1</sup>
5. Ogni soggetto può presentare una sola domanda.
6. I soggetti richiedenti assumono l'impegno a proseguire l'attività per la quale chiedono il contributo per almeno i 12 mesi successivi all'assegnazione del contributo stesso oppure a alla restituzione del contributo eventualmente percepito nel caso di cessazione dell'attività prima che siano trascorsi 12 mesi dall'assegnazione del contributo.
7. L'azienda non deve essere sottoposta a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, deve avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e per i quali non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il

---

<sup>1</sup> Per esempio: tributi, oneri, servizi a domanda individuale, etc.

patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore a 2 anni ed essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale;

### **Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione della domanda**

1. Il soggetto che intende richiedere il contributo di cui al presente bando deve presentare, pena l'esclusione, domanda di partecipazione debitamente sottoscritta esclusivamente sulla base del modello di cui all'allegato n. 1 del presente bando disponibile anche sul sito istituzionale del Comune di Cortona.
2. La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso<sup>2</sup>.
3. La domanda deve essere presentata in formato digitale, firmata digitalmente e inoltrata ESCLUSIVAMENTE tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comune.cortona.ar.it. La firma digitale può essere sostituita dalla firma autografa accludendo copia del documento di identità. Il campo oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: "Contributo emergenza COVID-19".
4. E' possibile presentare la domanda a partire dal giorno 15 settembre 2020 e non oltre il giorno 30 settembre 2020.
5. Non sono ammesse domande incomplete, prive degli allegati prescritti, non sottoscritte, presentate dopo il giorno 30 settembre 2020 (come risultante dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC)
6. Il Comune di Cortona non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande via PEC per cause non imputabili al Comune di Cortona stesso.

### **Art. 4 - Criteri per la formazione della graduatoria**

1. L'assegnazione avverrà previa formazione di apposita graduatoria, formulata sulla base dei punteggi calcolati come indicato nei commi che seguono del presente articolo.
2. Attività sottoposta a sospensione obbligatoria nel periodo emergenza COVID-19 (ai sensi dei DPCM del 11.03.2020, 22.03.2020, 10.04.2020 e 26.04.2020) e rimasta effettivamente e totalmente chiusa. A seconda della durata del periodo obbligatorio di chiusura (rinvenibile con il codice ATECO dell'attività principale) si totalizzano fino ad un massimo di 4 punti in caso di sospensione dell'attività uguale o superiore a 60 giorni. Nel caso di sospensione inferiore a 60 giorni i punti vengono riproporzionati secondo la seguente formula:  $S/60*4$  (in cui S = giorni di sospensione disposta ai sensi di legge).<sup>3</sup> Situazioni diverse da quelle

---

<sup>2</sup> Art. 75 – *Decadenza dai benefici* - “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.”

Art. 76 – *Norme penali* . “ 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.”

<sup>3</sup> Per esempio: una impresa esercente l'attività di negozio di libreria (codice ATECO 47.61) ha subito la sospensione obbligatoria dal 12.03.20 al 14.04.20 e quindi 33 giorni. In questo caso il punteggio sarà pari a  $2,20$  punti ( $33/60*4$ ).

immediatamente e automaticamente riconducibili ai DPCM del 11.03.2020, 22.03.2020, 10.04.2020 e 26.04.2020 vanno dichiarate nella domanda di cui all'art. 3.<sup>4</sup>

1. Attività esercitata su immobile, sede principale dell'attività, come da visura camerale, in affitto risultante da contratto registrato per il periodo dal 01.03.2020 al 30.06.2020. A tal fine il richiedente deve dichiarare nella domanda di partecipazione i riferimenti catastali dell'immobile locato. Se il contratto di affitto ha una durata che copre l'intero periodo 01.03.2020 – 30.06.2020 saranno computati 2 punti. Nel caso di affitto inferiore ai 122 giorni del periodo 01.03.2020 – 30.06.2020, i punti vengono riproporzionati secondo la seguente formula:  $A/122*2$ , in cui A = giorni di durata dell'affitto.<sup>5</sup>
2. Calo del fatturato nel periodo 01.03.2020 – 30.06.2020 rispetto al corrispondente periodo 01.03.2019 - 30.06.2019. Verrà assegnato:
  - 1 punto per una riduzione maggiore del 20% ma inferiore al 40%;
  - 2 punti per una riduzione uguale o superiore al 40% ma inferiore al 60%;
  - 3 punti per una riduzione uguale o maggiore al 60%.

Per calo del fatturato uguale o inferiore al 20% non verrà assegnato alcun punteggio. Vanno dichiarati gli importi del fatturato conseguiti nei periodi 01.03.2020 – 30.06.2020 rispetto al periodo 01.03.2019 - 30.06.2019 desunti dalle scritture contabili. In ogni caso per poter conseguire il punteggio di cui al presente comma il fatturato del periodo 01.03.2019 - 30.06.2019 deve essere di importo pari o superiore ad almeno 1.000 euro.

### **Art. 5 - Graduatoria e calcolo del contributo**

1. Sulla base dei criteri individuati all'art. 4 del presente bando ed a seguito dei controlli di cui al successivo art. 6, verrà formulata una graduatoria con punteggi elencati in ordine decrescente.
2. I soggetti che si collocheranno in posizione utile per l'ottenimento del contributo saranno destinatari - senza distinzioni - del medesimo importo.
3. Il contributo spetterà ai primi 250 soggetti, nella misura di € 400,00 ciascuno.
4. Nel caso di graduatoria inferiore a complessivi 250 soggetti, l'importo di € 400,00 verrà aumentato in modo da destinare l'intero plafond di € 100.000,00 o, comunque, di utilizzarlo nella misura maggiore ma nel rispetto della condizione del limite massimo erogabile di € 500 a ciascun soggetto beneficiario.
5. Nel caso di graduatoria che a seguito di ex equo implichi un numero superiore a 250 soggetti ammessi, l'importo di 400 euro da erogare a ciascun soggetto sarà riproporzionato in diminuzione in modo da far risultare sufficiente e comunque esaurire il plafond di 100.000 euro.

### **Art. 6 - Controlli e revoca**

1. Il Comune di Cortona eseguirà verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del DPR 445/00.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Per esempio: le attività comunque rimaste aperte dietro autocertificazione alla prefettura (attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere "essenziali"); le attività di ristorazione e simili esercitate per consegne a domicilio; attività rimaste chiuse per ulteriori norme statali e/o regionali. In questo caso i giorni di chiusura totale dell'attività saranno quelli reali e non quelli meramente desumibili dai DPCM.

<sup>5</sup> Per esempio una impresa esercente l'attività di negozio di libreria (codice ATECO 47.61) ha avuto in affitto i locali ove esercita l'attività principale dal 01.03.2020 al 31.05.2020 quindi 92 giorni. In questo caso il punteggio sarà pari a 1,51 punti ( $92/122*2$ ).

<sup>6</sup> Art. 71 - *Modalità dei controlli* - 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino

2. Le verifiche di cui al comma 1 su tutti i requisiti autodichiarati verranno effettuate su un campione estratto a sorte pari al 10% del totale dei beneficiari del contributo. Sul possesso autodichiarato di talune tipologie di requisiti l'amministrazione comunale di Cortona si riserva la possibilità di controlli su un campione più ampio o anche sulla totalità dei beneficiari del contributo.
3. Nel caso in cui venissero riscontrate irregolarità successivamente alla liquidazione del contributo si procederà alla revoca del contributo stesso e al recupero delle somme già liquidate, oltre ad adottare ogni conseguenza di legge per le dichiarazioni mendaci.

### **Art. 7 - Liquidazione del contributo**

1. La liquidazione del contributo avverrà a seguito della formazione della graduatoria di cui all'art. 5 del presente bando.
2. La liquidazione del contributo avverrà in una unica soluzione mediante bonifico bancario che sarà effettuato, esclusivamente, sulla base delle coordinate IBAN comunicate dal soggetto richiedente nel modulo della domanda.
3. Il contributo è da intendersi come beneficio "una tantum" e verrà corrisposto ai beneficiari al netto della ritenuta fiscale del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973.

### **Art. 8 - Informativa Privacy e Protezione dei dati personali**

1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (UE 2016/679), esclusivamente nell'ambito della procedura di gestione del presente bando, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Cortona (AR). Per conoscere i diritti dell'Interessato, le caratteristiche del Trattamento e i dati di contatto è possibile consultare il sito internet dell'Ente all'indirizzo [www.comunedicortona.it/privacy](http://www.comunedicortona.it/privacy)

### **Art. 9 Responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento è il Responsabile USA SUAP: Arch. Marinella Giannini  
mail: [m.giannini@comune.cortona.ar.it](mailto:m.giannini@comune.cortona.ar.it) tel. 0575 6074305 -6074320

---

delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.